

CONVENZIONI CON LE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE INTERFERENTI CON IL PASSANTE DI MESTRE

IL CIPE

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni vigenti con le Società autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTA la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996 n. 305 con la quale questo Comitato ha definito, ai sensi dell'art.11 della legge 498 già richiamata, lo schema regolatore a regime per il settore autostradale, prevedendo che le tariffe di pedaggio autostradale vengano adeguate sulla base della formula riportata nella delibera stessa e stabilendo che le nuove convenzioni debbano fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della predetta formula;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2002 n. 51, con la quale questo Comitato – ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 – ha approvato il 1° Programm a delle opere strategiche, che include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano" alla voce "Sistemi stradali ed autostradali", il "Passante di Mestre";

VISTE le delibere 31 ottobre 2002, n. 92 pubblicata nella Gazzetta.Ufficiale del 5 febbraio 2003 n. 29, e 7 novembre 2003, n. 80 pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2004 n. 50 con le quali questo Comitato – rispettivamente – ha stabilito il limite di contribuzione, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, per il Passante di Mestre ed ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando alla medesima un contributo pari al limite massimo di cui sopra;

VISTA la delibera 3 febbraio 2004, n. 6 pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2004 n.103, con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalità di copertura del costo residuo del "Passante", prevedendo che l'ANAS provveda, direttamente o tramite società di progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera che verrà affidata poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori approfondimenti al riguardo, all'esito dei quali promuovere atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.A. e le suddette concessionarie;

RITENUTO di dare indicazioni per la stipula degli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni relative alle tre Società concessionarie, Autostrada Venezia e Padova S.p.a., Autovie Venete S.p.a. e Autostrada per l'Italia S.p.a. che gestiscono autostrade interferenti con il "Passante di Mestre" in relazione alle peculiarità della soluzione operativa individuata per la realizzazione e gestione del Passante stesso;

RITENUTO in particolare, a seguito dell'operazione di permuta tra la gestione del passante e la gestione della tangenziale di Mestre, di prevedere il principio dell'isopedaggio, e dell'isoricavo, in modo da assicurare ai concessionari l'invarianza dei ricavi rispetto alle stime contenute nei piani finanziari e garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del passante;

SU PROPOSTA congiunta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze ;

DELIBERA

Si autorizza l'inserimento, negli approvandi atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni con le società che gestiscono le autostrade interferenti con il "Passante di Mestre", delle clausole che prevedono l'isopedaggio e l'isoricavo, al fine di mantenere inalterata l'invarianza dei ricavi, rispetto alle stime di traffico di cui ai piani finanziari allegati ai vigenti atti convenzionali, nonché garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del passante. L'ANAS provvederà annualmente, a decorrere dalla data di entrata in esercizio del Passante, a definire con le concessionarie i conseguenti conguagli sulla base degli introiti netti complessivi consuntivati.

Roma, 6/4/2006

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE
Silvio BERLUSCONI